



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI**

**Disposizioni in tema di elezione di domicilio
ed informativa per le persone offese
dei reati di cui alla legge n. 69 del 2019 - "Codice rosso"**

Obiettivo prioritario di questo Ufficio è certamente una corretta ed efficace gestione del rapporto con le persone offese dei reati di cui alla legge n. 69 del 2019 (c.d. "codice rosso"), sia in termini di risposta in termini strettamente processuali e penali sia - in generale ed indirettamente - sul piano socio-assistenziale. In questa prospettiva si impone una precisazione rispetto a due aspetti inerenti a tale rapporto con le persone offese, con spiccate ricadute pratiche.

In primo luogo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi su importanti quesiti in tema di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare e notifica alla persona offesa.

Come è noto, ai sensi dell'art. 299 co. 2 bis c.p.p. i provvedimenti di revoca o sostituzione relativi alle misure previste dagli articoli 282 *bis*, 282 *ter*, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

L'art 299 c.p.p. prevede poi - ai sensi dei commi 2 e 4 *bis* - del medesimo articolo, che la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure sopra indicate che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, *"deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio."*

Con sentenza del 30 settembre 2021 (informazione provvisoria) le Sezioni Unite hanno fornito le seguenti indicazioni:

- nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio (art. 299 co. 3 e 4 *bis* c.p.p.);
- in ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo dell'anzidetta notifica, questa in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.

La Suprema Corte pare dunque avere limitato l'obbligo di informativa della richiesta di sostituzione e revoca al solo caso in cui la persona offesa abbia previamente eletto il domicilio. Ne consegue che è fondamentale che tale adempimento sia concretamente curato dalla polizia giudiziaria in occasione – se possibile – del primo contatto con la persona offesa per i reati commessi con violenza alla persona, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 4 direttiva 2012/29/UE.

Del resto, una tale indicazione – che oggi si ribadisce con forza – era già stata fornita da questo Ufficio con l'articolata direttiva del giugno 2021 del Procuratore della Repubblica in materia di c.d. codice rosso”.

In questo senso, **si dispone che la polizia giudiziaria** – sia quella in servizio presso questo Ufficio requirente che quella in servizio sul territorio – **provveda a domandare specificamente alle persone offese dove queste intendano eleggere il domicilio, nonché se queste intendano espressamente formulare richieste di avviso ex art. 90 ter c.p.p.**

Un secondo aspetto riguarda la disciplina di cui all'art. 282 *quater* c.p.p.; tale norma prevede tra l'altro che *“I provvedimenti di cui agli articoli 282 bis e 282 ter (cioè allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa) ... sono comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio”*. Una disposizione non prevista per le altre misure cautelari, che rappresenta una garanzia per le persone offese la cui tutela è demandata ai provvedimenti sopra menzionati.

Si ribadisce in proposito che la polizia giudiziaria dovrà provvedere alla comunicazione alla persona offesa dopo l'avvenuta esecuzione della misura, consegnando copia della stessa.

Laddove il Pubblico Ministero titolare del procedimento rilevi esigenze investigative non compatibili con la consegna integrale dell'ordinanza, la comunicazione avverrà con consegna di apposito estratto che sarà trasmesso alla polizia giudiziaria a cura del P.M. prima dell'esecuzione.

Per chiarimenti sulla presente circolare, è possibile scrivere a Carlo.introvigne@giustizia.it

Il Sostituto Procuratore
Dott. Carlo INTROVIGNE
Delegato al coordinamento “Codice Rosso” ex art. 1 co. 4 D. Lgs. 106/2006

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Pier Luigi PIANTA

